CIRCOLARE N. 25

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Div. XII

Roma, 19/4/98

Prot. n. 137112 Allegati: 1

OGGETTO: Integrazione al Terzo Libro delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro – Art. 544 bis.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle Amministrazioni Centrali ed alle Amministrazioni Autonome dello Stato

All'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia – Servizio Rapporti con il Tesoro

Alla Tesoreria Centrale dello Stato

Al Dipartimento del Tesoro

Al Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei Conti – Segretariato Generale

All'Avvocatura Generale dello Stato

Agli Uffici Centrali del Bilancio
presso le Amministrazioni Centrali
e le Amministrazioni Autonome
dello Stato

Alle Ragionerie Provinciali dello
Stato

All'Ufficio di Ragioneria presso il
Magistrato per il Po

LORO SEDI

Con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 8 aprile 1999, al terzo libro delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro è stato aggiunto l'articolo 544 bis il quale prevede che, nei casi di mancato accreditamento dell'importo del mandato informatico in conto corrente bancario o postale del creditore per qualsiasi causa e di restituzione per qualsiasi motivo di vaglia cambiari emessi in commutazione di mandati informatici, le relative somme siano versate su un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate ai fini del pagamento.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di prendere nota dell'integrazione apportata con il decreto ministeriale predetto, di cui si allega copia, e di fornire un cenno d'intesa.

Il Ragioniere Generale dello Stato

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 con il quale è stato approvato il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro in data 15 dicembre 1972 con il quale è stato approvato il terzo libro delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro;

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, concernente "Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e, in particolare, l'art. 13, in base al quale i mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo superiore a otto milioni di lire sono emessi con la clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore;

CONSIDERATA la necessità di dover soddisfare in tempi rapidi i creditori delle somme non potute accreditare per vari motivi ai rispettivi conti correnti bancari o postali;

DECRETA

Al terzo libro delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro è aggiunto il seguente articolo:

Art. 544 bis

1. Nei casi di mancato accreditamento dell'importo del mandato informatico in conto corrente bancario o postale del creditore per qualsiasi causa, le relative somme sono versate, a titolo di deposito provvisorio vincolato a favore del creditore medesimo, su un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato

"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni", per essere utilizzate ai fini del pagamento.

2. A fronte delle relative quietanze Mod. 80T, rilasciate dalla Tesoreria centrale dello Stato, i competenti Uffici Centrali del Bilancio e le Ragionerie Provinciali dello Stato, previa rimozione della causa impeditiva del pagamento, dispongono a mezzo lettera da inviare mediante fax il pagamento da effettuarsi, con ordine di prelevamento dal predetto conto corrente, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di vaglia cambiari emessi in commutazione di mandati informatici e restituiti per qualsiasi motivo.

Roma, li 8 APR. 1999

IL MINISTRO